

Codice A1813C

D.D. 8 aprile 2026, n. 633

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/2026 per il ripristino delle opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Frailino" sul torrente Soana, in Comune di Ronco Canavese (TO). Richiedente: Basikidro s.r.l..



ATTO DD 633/A1813C/2026

DEL 08/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/2026 per il ripristino delle opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Frailino" sul torrente Soana, in Comune di Ronco Canavese (TO).
Richiedente: Basikidro s.r.l..

Con istanza presentata a questo Settore in data 06/3/2026 (ns rif. Prot. 11731 del 09/3/2026) la ditta Basikidro s.r.l., CF/P.IVA 03430600043 con sede in Milano, corso Italia 8, ha richiesto un'autorizzazione idraulica per il ripristino delle opere di derivazione in corrispondenza dell'opera di presa dell'impianto denominato "Frailino" sul torrente Soana, località Montelavecchia, in Comune di Ronco Canavese (TO).

I lavori consistono, in estrema sintesi, in:

- opere di sottofondazione mediante la realizzazione di un taglione in cemento armato fondato su una berlinese di micropali dello sviluppo complessivo di ca. 50 m. La berlinese è costituita da pali tubolari in acciaio del diametro di 203 mm e spessore spessore 10 mm, dello sviluppo di 6.0 m ciascuno. Essi sono posizionati su due file disposti a quinconce, con interasse sulla fila di 120 cm e interasse tra le due file di 60 cm. Vengono iniettati con malta bentonitica in pressione. Sulla testata viene poi realizzato un trave in cemento armato avente sezione rettangolare 1.20 x 2.00 m. La parte superiore a vista viene infine rivestita con lastroni lapidei per uno spessore medio di 20 cm, cementati con malta ad alta resistenza;
- ripristino della difesa spondale in destra orografica dapprima con smontaggio dell'implosa e la successiva ricostruzione mediante massi ciclopici che verranno poi intasati con calcestruzzo per uno sviluppo di circa 15 m.

All'istanza è allegata n. 1 relazione tecnica e elaborati grafici, redatti dall'ing. Roberto Truffa Giachet, per conto della ditta Basikidro s.r.l., in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi; la documentazione è agli Atti del Settore.

In data 20/03/2026 con prot. n. 14117 è stato avviato il procedimento ai sensi della L. 241/1990 e, contestualmente, sono state richieste integrazioni e chiarimenti al progetto.

La Città Metropolitana di Torino_Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile _Unità specializzata Tutela flora e fauna ha espresso il proprio parere, con prescrizioni, di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006 con nota del 31/3/2026 prot. 50093 (ns. prot. 15953 del 01/4/2026) che si allega al presente atto a farne parte integrale e sostanziale.

Effettuati accertamenti e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la ditta Basikidro s.r.l. all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere strutturali previste in progetto, nei riguardi di tutti i carichi (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
- i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno provenire dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava,

essi dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale. Inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

- il piano di appoggio delle fondazione della scogliera da ripristinare in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
- la scogliera da ripristinare dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle dell'esistente scogliera, senza soluzioni di continuità ossia in modo continuo;
- il paramento esterno delle opere in progetto dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
- le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi senza riduzione della sezione idraulica di deflusso;
- è fatto divieto assoluto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
- è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e dovranno essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- i lavori saranno realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità di questo settore in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente Atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed

immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- prima dell'inizio dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
- il soggetto autorizzato dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto dal parere della Città Metropolitana di Torino _ Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna con nota prot. del 31/3/2026 prot. 50093 (pervenuto in data 01/4/2026 prot. n. 15953), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori
geom. Walter Buono
dott.ssa Barbara Nervo

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

Prot. n. (*)/TA4-1
(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.le
Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Basikidro s.r.l.
basikidro@pec.it

e p.c.,
Comune di Ronco C.se
protocollo@pec.comune.roncocanavese.to.it

Oggetto: R.D. 523/1904 e s.m.i., l.r. 18 maggio 2004 n. 12 e D.P.G.R. 16 DICEMBRE 2022 N.10/R. Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino opere di derivazione sul torrente Soana, in località Montelavecchia, in Comune di Ronco Canavese (TO).
Proponente: Basikidro s.r.l..

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 20.03.2026, si rileva che i lavori in oggetto constano nel ripristino delle opere di difesa spondale in destra orografica a protezione dell'impianto idroelettrico "Frailino" sul torrente Soana in comune di Ronco Canavese (TO). In particolare è prevista la messa in sicurezza dell'attuale scogliera con opere di sottofondazione e il ripristino delle parti crollate mediante la posa di massi cementati.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo, non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento

1/3



è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;

- affinché il cantiere possa operare “a secco” andranno predisposte idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l’istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull’inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- si dovranno evitare sversamenti accidentali di cls in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque e del suolo e ultimare i lavori nel minor tempo possibile;
- le riprofilature dell’alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l’intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d’acqua e dell’ecosistema fluviale, cercando di mantenere così caratteristiche morfologiche di naturalità;
- si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

la Dirigente
dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna
Dott.ssa Elena Di Bella